

**OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI). – Determinazione tariffe.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO:**

- l'art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, che reca disposizioni in materia di TARI e di TASI;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, relativo al *“Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui gli enti locali approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno che precede il triennio oggetto di programmazione;

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 25 del 19.06.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento sull'Imposta unica comunale, comprendente la disciplina in materia Tassa sui rifiuti (TARI), nonché le successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la propria precedente deliberazione con la quale è stato approvato il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017, di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013, nel testo predisposto dalla Direzione Piano strutturale di area e pianificazione sovracomunale – Politiche della casa – Ambiente;

DATO ATTO che la gestione dei tributi locali, ivi inclusa la TARI, è stata esternalizzata alla Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI. S.p.A.), società strumentale partecipata dall'Ente;

VISTI i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali, redatti e istruiti dalla S.E.PI. S.p.A. in qualità di soggetto gestore della Tassa sui rifiuti e trasmessi con nota del Funzionario responsabile del tributo ns. prot. n. 87990 del 14.11.2016;

- allegato n. 1: Relazione istruttoria in data 11.11.2016;
- allegato n. 2: Tavola della tariffe delle utenze domestiche;
- allegato n. 3: Tavola delle tariffe delle utenze non domestiche;

**VISTO:**

- l'art. 1, comma 662 e 663, della Legge 147/2013 in base al quale i comuni, per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, applicano la Tassa in base a tariffa giornaliera determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%;
- l'art. 31, comma 3, del Regolamento secondo cui la misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorata del 50%;

CONSIDERATO che le tariffe determinate con il presente atto sono indispensabili ad assicurare la *“copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”* del servizio di gestione dei rifiuti urbani

mediante il gettito della tassa, così come previsto l'art. 1, comma 654, della Legge 147/2013, coerentemente con le previsioni del bilancio comunale;

RILEVATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 secondo cui *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani [...]”*;

VISTI:

- l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla base delle risultanze dell'istruttoria esperita dal Responsabile del tributo;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione consiliare;

#### DELIBERA

- 1) di approvare le tariffe (annuali) del Tassa sui rifiuti, come indicate nelle tavole allegato n. 2 ed allegato n. 3 (parti integranti e sostanziali), rispettivamente, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;
- 2) di dare atto che le tariffe giornaliere della tassa, per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, sono definite in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorata del 50%, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Regolamento;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017;
- 4) di dare atto che le suddette tariffe tutte si intenderanno prorogate anche per gli anni successivi al 2017 in mancanza di delibere di variazione approvate ai sensi di legge;
- 5) di dare atto che l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio;
- 6) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 207-2019;
- 7) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.A., per quanto di competenza;
- 8) di partecipare la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei conti.